



**PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA**

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura triennale, in somministrazione di Dispositivi Medici Specialistici per Otorinolaringoiatria, articolata in 79 Lotti unici ed indivisibili, occorrenti alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Sicilia, con l'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato, nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, di seguito denominata per semplicità Azienda o ASP, assume ruolo di capofila della procedura in oggetto ed agisce in unione d'acquisto con le seguenti Aziende Sanitarie del Bacino occidentale della Regione Sicilia:

ASP Caltanissetta; ASP Palermo; ASP Trapani; AO ARNAS Civico Palermo; AOU Policlinico Palermo; AO Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Palermo.

La fornitura di dispositivi medici per otorinolaringoiatria, con consegna presso i magazzini farmaceutici dei PP.00. delle aziende consorziate, per come sarà indicato nell'ordine emesso dal corrispondente Servizio di Farmacia, è in regime di somministrazione e, quindi, le quantità indicate nell'allegato capitolato tecnico sono riferite al fabbisogno annuo stimato e sono da ritenersi indicative e non impegnative per ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera consorziata; si conviene, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1560 del codice civile, l'entità della somministrazione non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno di ciascuna Azienda consorziata nel periodo di vigenza contrattuale; ogni Azienda consorziata si riserva, pertanto, di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale sanitario di che trattasi. Le quantità, pertanto, potranno subire variazioni in diminuzione, senza alcun limite, in relazione al fabbisogno reale ed effettivo delle Aziende interessate, correlato all'andamento delle relative patologie, non esattamente prevedibile o predeterminabile, per cui l'Appaltatore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'Azienda Sanitaria richiederà, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta. Inoltre l'ASP non è obbligata ad acquistare i prodotti in gara se non

ritenuti più necessari alla propria attività.

La ditta aggiudicataria è tenuta durante il periodo di vigenza del contratto a comunicare all'ASP l'immissione in commercio di dispositivi con migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, che costituiscono un aggiornamento tecnico migliorativo rispetto ai modelli proposti in gara, proponendo all'ASP la sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L'ASP si riserva la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Al riguardo, all'atto della proposta, deve essere prodotta la scheda tecnica, il corrispondente codice CND e l'attestazione del marchio CE del nuovo prodotto.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'ASP o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto l'ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo; la ditta aggiudicataria solleva, altresì, l'ASP di Agrigento da qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore o per violazione delle direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di fabbricazione; l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali.

I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione.

Per una completa descrizione delle prestazioni oggetto del presente appalto si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato tecnico.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- a. denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.
- b. a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.
- c. a collaborare, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", pena il recesso del contratto, con le Forze di Polizia, denunciando

ogni tentativo

di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

- d. ad assumere, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., indicando, a tal fine, un numero di conto corrente unico sul quale questa Azienda fa confluire tutti i pagamenti relativi all'appalto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto;
- e. comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c),

a) ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 cod. civ., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

La ditta aggiudicataria è tenuta, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto Ministero Infrastrutture del 02.12.2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017), entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ASP le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla GURS e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, per l'importo presunto di € 4.000,00 oltre IVA dovuta per legge. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'ASP di Agrigento con causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal Codice gara ....."; le relative coordinate bancarie saranno comunicate successivamente al perfezionamento dell'aggiudicazione; la documentazione attestante l'effettuazione del bonifico dovrà essere consegnata all'ASP.

## **Art. 2 - DURATA, OPZIONI E PREZZO DELL'APPALTO**

La durata della fornitura è fissata in 36 mesi, con decorrenza dalla data della delibera di aggiudicazione definitiva o da quella che verrà indicata nel contratto di ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera, o in altro atto qualora si dovesse procedere all'avvio della fornitura in via d'urgenza ex art. 32, comma 8, del Codice.

Ciascuna Azienda consorziata si riserva l'esercizio dell'opzione ex art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di acquistare ulteriori quantità di dispositivi medici di ciascun lotto nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa all'esercizio dell'opzione; nell'ipotesi dell'esercizio dell'opzione, da esercitarsi durante la vigenza contrattuale, la spesa complessiva di ciascun lotto non potrà superare il 50% dell'importo contrattuale di ciascun lotto (calcolato in sede di emissione

CIG ed indicato nell'apposito articolo del presente disciplinare).

E', altresì, prevista l'opzione di proroga tecnica, in conformità all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, in capo all'ASP capofila, da esercitarsi durante la vigenza contrattuale, e limitata al tempo strettamente necessario (presumibilmente 6-9 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria, inferiore all'importo posto a base d'asta indicato nel disciplinare di gara.

Il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso della fornitura situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative.

### **Art. 3 - GARANZIA DEFINITIVA, STIPULA DEL CONTRATTO E DECORRENZA CONTRATTUALE**

L'ASP di Agrigento, provvederà ad effettuare le notifiche di legge, oltre che le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, l'acquisizione delle certificazioni antimafia e ogni altro documento richiesto (ove presente) presso la Banca Dati ANAC attraverso il sistema messo a disposizione dalla medesima Autorità anticorruzione ove è istituito il FVOE (fascicolo virtuale operatore economico). Relativamente a documenti da verificare non presenti nel FVOE, l'ASP capofila procederà alle verifiche conformemente alla normativa sull'autocertificazione. Effettuati i detti controlli, l'ASP di Agrigento adotterà il provvedimento di aggiudicazione definitiva e trasmetterà la documentazione alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere mandanti, che provvederanno a procedere alla stipula del contratto per i lotti di interesse, previa acquisizione della garanzia definitiva a mezzo invito, via pec, alla ditta risultata aggiudicataria a costituire ex art. 103 D.Lgs. 50/16, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione, garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16.

Nell'ipotesi di garanzia fideiussoria, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente

restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la revoca dell'affidamento della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, riservandosi il diritto di acquisire il prodotto da terzi, a libero mercato, e di addebitare i maggiori costi alla ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria.

Dopo l'aggiudicazione, ogni Azienda consorziata procederà, in base alle proprie determinazioni, alla stipulazione del contratto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, ovvero nella forma della scrittura privata; le spese occorrenti e consequenziali alla registrazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Nel contratto si farà espresso richiamo al presente Capitolato speciale e all'intera documentazione di gara accettata dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta; nel contratto si farà espressa menzione dell'importo, del deposito cauzionale definitivo e della certificazione relativa alla regolarità contributiva. Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte relative al presente appalto, ad eccezione dell'IVA.

I contratti derivanti dalla presente procedura di gara decorreranno per tutte le Aziende del bacino consorziate dalla data della delibera di aggiudicazione definitiva dell'ASP capofila.

#### **Art.4 - CONSEGNA E PENALITÀ**

Successivamente alla stipula del contratto, a cura di ogni Azienda Sanitaria e Ospedaliera per i lotti di interesse, ogni Azienda provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto, di seguito denominato per semplicità DEC, cui compete l'esercizio dei compiti previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, nonché di tutti gli altri compiti assegnategli dalla normativa vigente, comunicandolo alla ditta aggiudicataria.

La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordinativo di fornitura con la massima sollecitudine e comunque nell'ordine entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento dell'ordine; In caso d'urgenza, formalmente segnalata, i prodotti dovranno essere consegnati, con la massima sollecitudine e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la buona conservazione e l'integrità del materiale durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Il confezionamento esterno deve essere resistente, garantendo la protezione da esalazioni, calore, luce, umidità ed eventuali azioni meccaniche per consentire un idoneo stoccaggio per sovrapposizione.

Il confezionamento dei prodotti forniti dovrà essere adeguato alle quantità ordinate da ciascun centro richiedente.

Sulla confezione (involucro esterno e singola confezione) dovranno essere riportate in lingua italiana - stampigliate o in etichetta - tutte le informazioni necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura dei dispositivi secondo le disposizioni della normativa vigente all'atto della fornitura.

In particolare, dovranno essere presenti le seguenti indicazioni:

nome e indirizzo del produttore/fabbricante, nome ed indirizzo del mandatario se il fabbricante non ha sede nella comunità europea; inoltre, sul confezionamento esterno, nome ed indirizzo della ditta fornitrice se diversa dal fabbricante e dal mandatario;

descrizione del prodotto ed eventuale nome

commerciale; marcatura CE;

il quantitativo espresso in peso o in

numero; la misura e/o dimensione;

specificazione "monouso" o equivalente, se il prodotto non può essere riutilizzato;

eventuale possibilità di riutilizzo con specificazione del preventivo trattamento (pulizia, disinfezione, imballaggio, metodo di sterilizzazione, etc.);

se del caso, la dicitura assenza di lattice (LATEX

FREE); se del caso, la specificazione "sterile" o

equivalente;

se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;

se del caso, il numero di Lotto o di

Serie; se del caso, l'anno di

fabbricazione;

eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;

eventuali condizioni specifiche di conservazione e/o

manipolazione; eventuali avvertenze e/o precauzioni da prendere;

eventuali indicazioni fissate dalla vigente normativa di riferimento.

Imballo e confezioni dovranno essere "A PERDERE".

In caso di ritardo rispetto al termine di consegna di 15 giorni, o di quello previsto per il caso di urgenza, come nel caso di ritardo nell'esecuzione delle altre prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura dello 1 per mille per ogni giorno consecutivo di ritardo, calcolata sull'ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa); il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, procedendo all'acquisto in danno presso la ditta seconda classificata o in mancanza sul libero mercato, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva; Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate e documentate. Nel caso in cui l'Azienda concede un periodo di proroga per esigenze correlate

alle situazioni appena dette e comunicate dalla ditta aggiudicataria, la misura di penalità sopra indicata sarà raddoppiata per ogni giorno consecutivo di ritardo oltre la proroga concessa.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati. Quest'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli idonei a verificare la conformità dei prodotti consegnati alle caratteristiche richieste e presentate in sede di gara.

In caso di mancata immediata sostituzione della merce contestata per discordanze qualitative per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, l'Azienda potrà applicare una penalità pari ad Euro 500,00. In caso di ritardo superiore a 10 giorni di calendario, l'Azienda ha diritto di recedere dal Contratto.

L'Azienda si riserva di applicare la penale prevista per il ritardo nella consegna anche nelle ipotesi di mancato ritiro e trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti da parte del fornitore.

Ove il Fornitore ritardi nell'intervento di assistenza tecnica in garanzia, oltre i tempi di intervento previsti dall'art. 1 del presente capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari a 1per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatto salva la possibilità di incamerare la cauzione. L'Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

L'Azienda si riserva di applicare le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art.5-VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore, eseguita in base alla determinazione di ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera consorziata nel rispetto delle norme del Codice D.Lgs. 50/2016.

La quantità dei colli consegnati è esclusivamente quella accertata presso i locali del Servizio di Farmacia ordinante, entro otto giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta a ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

La qualità della merce fornita spetta al soggetto incaricato della verifica di conformità, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti



consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro il termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, comunque non inferiore a 5 giorni dalla contestazione. La mancata sostituzione entro il termine assegnato sarà considerata quale mancata consegna, con conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 4 del presente capitolato; Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o

successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. In caso contrario saranno applicate le stesse penali sopra previste, fatto salvo quanto previsto in ordine alla risoluzione per inadempimento del contratto.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro il termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, comunque non inferiore a 5 giorni dalla contestazione; il ritardo nella sostituzione entro il termine assegnato sarà considerata quale mancata consegna, con conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 4 del presente capitolato; la mancata sostituzione sarà considerata ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della garanzia definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura.

La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce.

Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.

#### **Art. 6 - PAGAMENTO FATTURA**

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio di ciascuna Azienda consorziata. La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura esclusivamente in relazione ai quantitativi accettati all'atto della consegna, in base all'importo offerto e aggiudicato; la fattura emessa in difformità da quanto previsto dal presente documento, sarà rigettata; la fattura sarà liquidata



entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo o attestazione della regolarità di fornitura è imprescindibile ai fini della liquidazione della fattura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse.

Spetterà all'Azienda verificare l'esatto ammontare da pagare in considerazione degli eventuali importi da detrarre per penali. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse.

### **Art. 7-SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

L'importo del subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del potenziale Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante e della Aziende Sanitarie.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve indicare in fase di gara i servizi o parte dei servizi che intende subappaltare;
- b) dopo la stipula del contratto di subappalto, il Fornitore deve depositare presso l'AZIENDA originale o copia autentica del contratto stesso almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- c) l'Aggiudicatario, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 deve produrre:

- la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
  - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È assolutamente vietata la cessione del contratto ad altra ditta; s'intende qui richiamata la disposizione di cui all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. In caso contrario il contratto è nullo e si procederà all'incameramento della cauzione definitiva e procedendo in danno.

#### **Art. 9 - CESSIONE DEL CREDITO**

In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.

#### **Art. 10 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È facoltà dell'Azienda recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex artt. 67 e 94, comma 4, D.Lgs. 159/2011).
- b. Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile;
- c. Nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo si richiamano altresì gli artt. 355 e 356 del Codice Penale;
- d. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- e. Violazione delle norme sul subappalto e di divieto di cessione del contratto;
- f. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- g. Morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;

- h. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra Impresa quando l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Impresa;
- i. Qualora si verifichi quanto previsto dal precedente articolo "penalità".
- j. Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'art. 1564 del Codice Civile.

Si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento anche nelle ipotesi previste e qualora si verifichino le situazioni di cui all'art. 1 del presente capitolato lettere a), b), c), d) ed e).

In caso di rescissione del Contratto per inadempimento, l'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva di attivare la procedura di recesso ex art. 109 D.Lgs. 50/2016.

L'Azienda si riserva il diritto di acquisire i prodotti, oggetto della presente fornitura, da terzi, a libero mercato, addebitando i maggiori costi alla ditta aggiudicataria inadempiente. In caso di diniego sarà esercitata azione legale. In ogni caso la liquidazione del danno per inadempimento avverrà tenendo conto:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

#### **Art. 11 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI**

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente capitolato saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell'Azienda senza alcuna

formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato. Tali decisioni si intendono senz'altro esecutive nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 12 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente il Foro di Agrigento.

Per qualsiasi controversia o contestazione relativa all'esecuzione dei singoli contratti stipulati con le Aziende consorziate, ivi comprese quelle relative ai pagamenti, sarà invece competente esclusivamente il Foro della sede legale di ciascuna di esse.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario, le Aziende Sanitarie/Ospedaliere interessate potranno rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

### **Art. 13 - DISPOSIZIONE DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 (per la parte vigente), al Bando di gara, al Disciplinare di gara, nonché alla vigente normativa applicabile all'appalto in oggetto.

#### **PER ACCETTAZIONE**

**La Ditta - Firma e  
timbro**

#### **PER ESPRESSA ACCETTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE**

Il legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ dichiara di avere specificatamente letto e di accettare in particolare gli artt. 1 (oggetto dell'appalto), 2 (prezzo dell'appalto), 4 (consegna e penalità), 6 (pagamento fattura), 9 (cessione del credito), 10 (inadempimento e risoluzione del contratto), 11 (controversie contrattuali) e 12 (foro competente) del presente Capitolato.

**FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_**